

Determinazione n. 00037/2025 del 11/12/2025
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Tiraoro

OGGETTO INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA

IL DIRETTORE

Richiamati

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020 che include, nel rispetto dello schema approvato dall'Assemblea, le attribuzioni al Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente approvato con la Deliberazione n. 18 del Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018 avente ad oggetto;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 16 del 19 dicembre 2019;
- il Codice di Comportamento Interno approvato con delibera del Comitato di Bacino n.1 del 26 gennaio 2024;
- la Deliberazione n. 19 approvata dall'Assemblea di Bacino nella seduta del 17 dicembre 2024 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027";
- la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 16.04.2025 che approva il Rendiconto 2024;
- la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 9 del 23.05.2025 che approva la variazione di bilancio per parziale applicazione dell'Avanzo 2024;
- la Deliberazione del Comitato di Bacino n. 8 del 23.05.2025 che approva la variazione al piano esecutivo di gestione 2025-2027;

Visti

- l'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 che prevede per affidamenti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 Euro, di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n.10/2016 e infine dall'art. 1, comma 130 della legge n.145 del 30.12.2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- l'art. 151, comma 4, l'art. 183 del T.U. e 192 del d.lgs. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008, nuovo testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 che consente, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 140.000,00 Euro, di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n.114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015, dall'art. 1, comma 1, legge n.10/2016 e infine dall'art. 1, comma 130 della legge n.145 del 30.12.2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e che pertanto, visto l'importo previsto per tale affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mepa;

CONSIDERATO

- che vi è la disponibilità sui capitoli 1940-45-1 - Responsabile Protezione Salute e Sicurezza - U. U.1.03.02.11.999 e capitolo sul capitolo 120-33-1 – partecipazione a corsi di formazione - U. 1030204004 del PEG 2023-2025.

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.d) del d.lgs. 81/2008, "datore di lavoro" è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; che questa Amministrazione non avendo a tutt'oggi individuato ai sensi del sopracitato art. 2 lettera b) del D.lgs. 81/2008, il "datore di lavoro", lo stesso coincide pertanto con l'organo di vertice medesimo; che l'art. 31 del medesimo D.lgs 81/2008 ha sancito l'obbligo per il "datore di lavoro", pubblico e privato, di organizzare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sul luogo di lavoro con il fine di individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

VISTI

- gli art. 17 e 18 del citato D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, ove vengono evidenziati gli adempimenti a carico del "datore di lavoro" tra cui quello di nominare il "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" e il "Medico competente"; l'art. 32 del D.lgs 81/2008 che individua capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e di protezione; che, in particolare, il menzionato art. 32, per lo svolgimento delle funzioni di addetto e responsabile del servizio di prevenzione e protezione richiede il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- l'art.55 del D.lgs. 81/2008 riguardante le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- RILEVATO che la precedente nomina relativa al "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" e servizi connessi, è scaduta al 17/07/2018, e pertanto risulta necessario provvedere all'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e relative responsabilità connesse ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

- che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso delle capacità e requisiti professionali di cui all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, e che ai sensi dell'art. 31 comma 4 del medesimo D.Lgs. 81/2008 "Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32."
- che all'interno di questo Ente non sussistono figure professionali ed una struttura organizzativa idonea allo svolgimento di dette prestazioni professionali e pertanto è necessario, indifferibile ed urgente, conferire a professionista esterno l'incarico di assunzione del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, stante che il personale interno non ha frequentato i corsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'art. 32 commi 2 e 6 del decreto L.vo 81/2008;
- **che è stato contattato** pertanto il Responsabile del servizio prevenzione e protezione dei rischi della Città Metropolitana, Geom. Luigi Antonini - di cui si allega CV firmato- che, ai medesimi patti e condizioni fornite alla città Metropolitana, ha presentato un'offerta a questo ente come di seguito si riassume:

Assunzione della Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	36 MESI FINO AL 31/12/2027 656,00 *3 ANNI	1.968,00 €	€ 433	€ 2.401,00
Attività di formazione sicurezza lavoratori (modulo generale + modulo specifico: sia da 4 ore o 8 ore)	2025	€ 200,00	IVA ESENTE	€ 200,00
Attività di formazione aggiuntiva preposti o formazione dirigenti: 8 ore per i preposti con un costo di 100 euro per 16 ore per il dirigente con un costo di 200 euro	2025	€ 300,00	IVA ESENTE	€ 300,00
TOTALE		2.468,00 €	432,96 €	€ 2.901

- Attività a canone: Assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 1.968,00 € iva esclusa;
- Attività di formazione come descritta in tabella per complessivi € 500,00 Iva esente;

CONSIDERATA congrua l'offerta presentata;

PRECISATO

- pertanto che con il presente provvedimento di procederà all'affidamento dei servizi relativi le seguenti attività: Attività a canone: Assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); n Aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

RITENUTO

- che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del T.U. n. 267/2000, il fine che con il presente atto si intende perseguire è quello di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro; l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio ivi descritto il cui valore economico è pari ad € 2.401,00 iva inclusa per l'incarico di RSPP per il triennio 2025-2027 e di € 500,00 iva esente per le attività di formazione; la forma della stipula del contratto è quella, prevista attraverso la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione delle clausole contrattuali ivi riportate; il contratto avrà una durata 36 mesi in continuità di affidamento che avverrà con nota trasmessa via P.E.C.; che l'esecuzione del servizio dovrà svolgersi secondo le condizioni indicate dall'offerente nell'offerta trasmessa; che la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto;

DATO ATTO

che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di fare proprie le premesse citate, parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'offerta presentata dal Geom. Luigi Antonini, residente in Via G. Pascoli a Monteforte D'Alpone VR -Cf ANTLGU66L12H783T - p.IVA 04491430239 per i seguenti servizi:
 - a. Assunzione della responsabilità del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) contratto triennale 2025-2027 fino al 31.12.2027;
 - b. Attività di formazione sicurezza lavoratori preposti e dirigenti;
3. di affidare conseguentemente al sopra citato Geom. Luigi Antonini, con sede legale in Roma, Via Francesco Benaglia, 13 i servizi elencati al punto 3 verso l'importo complessivo di € 2.401,00 IVA e oneri compresi per l'incarico di Rspp per il triennio 2025-2027 (con scadenza 31.12.2027);
4. di affidare l'incarico per attività di formazione come descritta in premessa per complessivi € 500,00 iva inclusa;
5. di impegnare per quanto sopradetto l'importo relativo alle attività inerenti gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 per l'importo complessivo di €. 1.968,00 oltre IVA al 22% esclusa e per un complessivo di € 2.401,00 iva 22% compresa a favore della del Geom. Luigi Antonini -imputandola al capitolo sul capitolo 1940-45-1 - Responsabile Protezione Salute e Sicurezza - U. U.1.03.02.11.999 del PEG 2025-2027;
6. di impegnare inoltre la somma di € 500,00 iva esente per l'attività di formazione descritta in premessa a favore della del Geom. Luigi Antonini -imputandola al capitolo sul capitolo 120-33-1 - partecipazione a corsi di formazione - U. 1030204004 del PEG 2025-2027;
7. di dare atto che il codice CIG risulta essere il n° Z6C3CBF322;
8. di attestare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G.;
9. di attestare in quanto responsabile del procedimento l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse;

10. di disporre che la liquidazione della fornitura in oggetto avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta al codice univoco ufficio UFUWO3;
11. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", a norma degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69;
13. di dare esecuzione, in qualità di RUP, alla presente determinazione assumendo, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale amministrativo.

IMPEGNI:

CIG	Beneficiario	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z6C3C BF322	ANTONINI LUIGI	2025	102	1940	45	1		801,00
Z6C3C BF322	ANTONINI LUIGI	2025	103	120	33	1		500,00
Z6C3C BF322	ANTONINI LUIGI	2026	102	1940	45	1		800,00
Z6C3C BF322	ANTONINI LUIGI	2027	102	1940	45	1		800,00

Il Direttore del Consiglio di Bacino
Dott.ssa Luisa Tiraoro
 f.to digitalmente¹

¹ Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel Sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.8.